



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO COMUNALE SUI BENI AMMINISTRATIVI E SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987
e delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione

¹Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'uso dei beni amministrativi del Comune e delle sue Aziende, nonché l'istallazione degli impianti pubblicitari.

²Sono riservate le disposizioni di Regolamenti particolari.

Art. 2

Beni amministrativi

¹Fanno parte dei beni amministrativi ai sensi dell'art. 1 tutte le cose di uso comune come le strade, le piazze ed i parchi, nonché i beni amministrativi in senso stretto come gli edifici per l'amministrazione, le scuole, gli acquedotti, gli impianti per la distribuzione dell'energia, le canalizzazioni, gli autosili, i campi sportivi, i cimiteri, etc.

²La costituzione e la soppressione dei beni amministrativi è decisa dal Consiglio Comunale.

Art. 3

Area privata

L'occupazione di area privata gravata da diritto di passo pubblico è di principio parificata a quella dell'area pubblica.

Art. 4

Amministrazione

¹L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio. Esso può emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.

²Il Municipio rilascia le concessioni e le autorizzazioni per l'uso speciale.

CAPITOLO II**Utilizzazione****Art. 5**

Uso comune

¹I beni d'uso comune soggiacciono all'utilizzazione collettiva, intesa di regola in modo libero, gratuito e uguale per tutti.

²Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti altrui.

Art. 6Uso speciale
a) In generale

L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

Art. 7¹

b) Autorizzazione

¹È soggetto ad autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità dei beni amministrativi.

²Sono in particolare soggette ad autorizzazione:

- a) il deposito temporaneo di materiali e di macchinari;
- b) la formazione di ponteggi e staccionate;
- c) la posa di brevi condotte d'acqua per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto;
- d) l'occupazione con cinte, cancelli e solette;
- e) l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade;
- f) la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie;
- g) la sosta di veicoli;
- h) l'esposizione di tavolini, bancarelle, veicoli e simili;
- i) il posteggio continuato dei veicoli;
- j) l'uso di beni amministrativi quali aree/piazzali di esbosco per scopi forestali;
- k) la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum;
- l) l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.

Art. 8

c) Concessione

¹È soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.

²È tale in particolare:

- a) l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei;
- b) la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti;
- c) l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie.

- Art. 9¹**
- d) Condizioni
- ¹Le condizioni dell'uso speciale sono fissate nell'atto di autorizzazione o di concessione.
- ²Adottando la decisione, il Municipio deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.
- ³L'utilizzazione deve di regola essere accordata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. L'uso speciale per attività di interesse pubblico ha in principio la priorità su qualsivoglia altro utilizzo.
- ⁴L'utilizzazione può essere subordinata a condizioni, segnatamente per prevenire danni ai beni amministrativi o di terzi.
- ⁵ L'uso delle piazze d'esbosco sarà disciplinato da uno specifico regolamento d'uso.
- ⁶Il Municipio può inoltre concedere l'uso speciale per determinate attività commerciali a una persona o a una cerchia limitata di persone. In questo caso procederà per pubblico concorso.
- Art. 10**
- e) Durata
- ¹Le autorizzazioni hanno una durata massima di 10 anni e le concessioni di 50 anni.
- ²Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.
- Art. 11**
- f) Procedura
- ¹Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione.
- ² In tutti gli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.
- ³ Il Municipio può prelevare una tassa di decisione fino a CHF 150.00, a dipendenza della complessità della pratica e del tempo necessario per istruirla, nonché del vantaggio ottenuto dal richiedente.
- ² Il richiedente è pure tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali consulenze specialistiche, perizie, ecc.
- Art. 12**
- g) Trasferimento
- ¹Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il consenso del Municipio.
- ²Il consenso può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analoga autorizzazione, negata o tenuta in sospeso per mancanza di aree o di posti disponibili.

Art. 13

h) Revoca

¹Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Le autorizzazioni e le concessioni sono parimenti revocabili in ogni tempo e senza indennità qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

³La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'equa indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

⁴I costi di ripristino sono a carico del beneficiario.

⁵Sono riservate le diverse disposizioni contenute nell'atto di concessione.

Art. 14

i) Responsabilità

¹Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune ed a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.

²Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

Art. 15

j) Ripristino

Al termine del periodo di autorizzazione o concessione, il sedime deve essere ripristinato allo stato originale a spese del beneficiario dell'autorizzazione o concessione, salvo diverso accordo con il Municipio.

CAPITOLO III**Tasse****Art. 16¹**

Ammontare

¹ Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse che il Municipio disciplina con un'apposita ordinanza:

- a) opere sporgenti, come gronde, pensiline, balconi, tende, ecc. ed opere sotterranee, come solette, serbatoi, cisterne, pozzi, camerette, da CHF 40.- a CHF 200.- il mq prelevabile una volta tanto;
- b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi di altro genere, formazione di accessi stradali, fino a CHF 10.- il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni. Sono esclusi gli Enti per i quali la posa di infrastrutture è regolata da convenzioni speciali;
- c) posa di distributori automatici, da CHF 40.- fino a CHF 400.- l'anno per apparecchio, con al massimo 2 mq di superficie orizzontale; posa di insegne pubblicitarie e vetrinette da CHF 50.- fino a CHF 400.- l'anno per ogni mq di superficie espositiva, supporti compresi (le vetrinette possono anche essere inclinate o orizzontali);
- d) posa di insegne pubblicitarie fino a CHF 30.- l'anno per ogni mq di superficie espositiva, supporti compresi;

- e) esercizio di commerci durevoli (inclusi esercizi pubblici) da CHF 50.- a CHF 500.- il mq l'anno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta; commerci occasionali da CHF 4.- fino a CHF 10.- per mq al giorno avuto riguardo alla superficie occupata e all'attività svolta;
- f) posteggio di veicoli: nei posteggi muniti di parchimetro fino a CHF 2.- all'ora, a seconda del luogo e dei bisogni della circolazione. Il Municipio disciplina la tassa annualmente con apposita ordinanza e può prevedere delle tariffe differenziate secondo l'ubicazione dei parcheggi, delle tariffe notturne particolari e delle fasce orarie gratuite;
- g) agevolazioni di parcheggio:
 - da CHF 400.- fino a CHF 800.- per le autorizzazioni annuali;
 - da CHF 50.- fino a CHF 80.- per le autorizzazioni mensili;
 - da CHF 20.- fino a CHF 40.- per le autorizzazioni settimanali;
 - da CHF 5.- fino a CHF 10.- per le autorizzazioni giornaliere.
- h) occupazione a scopo di cantiere, deposito di materiali e macchinari, posa di contenitori, formazione di ponteggi o staccionate per cantieri o simili da CHF 0,10 fino a CHF 0,30 per mq e per giorno, ritenuta una tassa minima di CHF 30.-, inoltre
 - la tassa sarà aumentata del 50% dopo 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione e successivamente dello stesso importo di 6 mesi in 6 mesi;
 - qualora gli inconvenienti derivanti al traffico pedonale e veicolare dovessero richiedere particolari provvedimenti da parte del Municipio e qualora si verificasse la soppressione di posteggi a pagamento, le relative spese saranno a completo carico del titolare dell'autorizzazione. La chiusura temporanea (max. 1 giorno) di una strada comporta una tassa minima di CHF 50.- oltre ad eventuali spese.
- i) luna park, circhi, manifestazioni e simili da CHF 50.- fino a CHF 500.- il giorno in proporzione alla superficie occupata.
- j) occupazione quale area/piazzale di esbosco:
 - da CHF 100.- fino a CHF 800.- per le autorizzazioni mensili fino al 3° mese;
 - da CHF 200.- fino a CHF 1'200.- per le autorizzazioni dal 4° mese;
 - da CHF 20.- fino a CHF 400.- per le autorizzazioni settimanali.

²Per usi particolari non previsti dal presente regolamento o nel caso di opere particolari e permanenti, sotterranee e non, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

³Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 17

Adeguamento delle tasse periodiche

¹L'atto di autorizzazione o concessione può prevedere che tasse periodiche siano adeguate a un indice, entro i limiti di legge.

²È sempre possibile revocare o rinnovare atti di autorizzazione o concessione di lunga durata, allo scopo di adeguare le tasse al rincaro o a nuovi criteri generali per le medesime, nei limiti della tutela della buona fede in rapporto agli impegni assunti.

Art. 18**Criteri di computo**

¹Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

²Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

³Il Municipio può regolare tramite Ordinanza le particolarità delle tasse previste dal presente regolamento.

⁴Nel caso di occupazione non autorizzata, sanata con permesso successivo, la tassa viene percepita con effetto retroattivo fino ad un massimo di 5 anni. È riservata la procedura contravvenzionale.

Art. 19**Pagamento**

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

Art. 20¹**Esenzioni**

¹Sono esenti da tasse:

- a) le utilizzazioni a fini ideali, come le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzioni di manifesti o volantini;
- b) le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.

²Il Municipio può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa l'uso speciale per lavori di pubblica utilità.

³Per l'esercizio di commerci durevoli o occasionali possono essere esentati dalla tassa enti, società o gruppi purché gli stessi non abbiano scopo di lucro. Per utilizzazioni accresciute per temporalità e dimensioni può venire prelevata la tassa d'occupazione.

Art. 21**Restituzione**

¹ Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

²La rinuncia non dà di regola diritto a rimborso.

CAPITOLO IV**Impianti pubblicitari****Art. 22****Definizione**

L'impianto pubblicitario è definito dalla LImp e dal RLImp.

Art. 23**Procedura**

¹Ogni esposizione di impianti pubblicitari è subordinato all'obbligo di autorizzazione e la procedura è retta dalla LImp e dal RLImp.

²Le autorizzazioni sottoposte alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione.

Art. 24

Tasse

¹Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo è compreso tra un minimo di CHF 50.- e un massimo di CHF 2'500.-.

²Il richiedente è pure tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali consulenze specialistiche, perizie, ecc.

³Le tasse, di cui al cpv. 1 e 2, sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

⁴Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente sulla base del presente regolamento e dell'ordinanza sull'utilizzazione dei beni amministrativi.

CAPITOLO V**Disposizioni varie e finali****Art. 25**

Concessioni e autorizzazioni esistenti

¹Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto, al momento della loro scadenza.

²Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione, prendono fine con il decorso di 30 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 26

Sanzioni

Le infrazioni alle prescrizioni di questo regolamento sono passibili di multa fino a CHF 10'000.-.

Art. 27

Abrogazioni

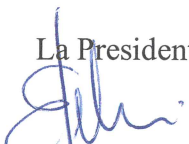
Questo regolamento abroga tutte le disposizioni comunali precedenti concernenti l'occupazione dell'area pubblica e l'installazione degli impianti pubblicitari, in particolare il Regolamento comunale di Brissago sull'occupazione dell'area pubblica del 2 dicembre 1996 e l'Ordinanza municipale sulle tasse relative agli impianti pubblicitari del 4 febbraio 2003.

Art. 28¹

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente

 (Jelmoni E.)



Il Segretario

 (Avv. G. Cotti)

Adottato dal Consiglio comunale in data 11 ottobre 2016.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 11 gennaio 2017.

¹ Modifiche approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 26 novembre 2019 e ratificate dalla Sezione degli enti locali il 30 gennaio 2020.